

## **LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948 , n. 5**

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

### TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA REGIONE "TRENTINO-ALTO ADIGE" E DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO

#### CAPO I.

Disposizioni generali.

### **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti il primo comma della XVII disposizione transitoria e l'[art. 116 della Costituzione](#);

#### **PROMULGA**

la seguente legge costituzionale, approvata dalla Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948:

#### **Art. 1**

Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

#### **Art. 2**

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

#### **Art. 3**

La Regione comprende le province di Trento e di Bolzano.

I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magrè, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.

#### CAPO II.

Funzioni della Regione.

#### **Art. 4**

In armonia, con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative sulle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;

- 2) ordinamento degli enti para-regionali;
- 3) circoscrizioni comunali;
- 4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello stato;
- 5) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- 6) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
- 7) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 8) servizi antincendi;
- 9) agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali;
- 10) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
- 11) caccia e pesca;
- 12) assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- 13) ordinamento delle camere di commercio;
- 14) comunicazioni e trasporti di interesse regionale;
- 15) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- 16) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dalla Regione e dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale;
- 17) turismo e industrie alberghiere.

#### **Art. 5**

La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative sulle seguenti materie:

- 1) ordinamento dei comuni e delle province;
- 2) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 3) incremento della produzione industriale e delle attività commerciali;
- 4) ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse di risparmio e casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale;
- 5) utilizzazione delle acque pubbliche;
- 6) assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
- 7) opere idrauliche della quarta e quinta categoria;
- 8) opere di bonifica.

#### **Art. 6**

Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

Le casse mutue malattie esistenti nella Regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

#### **Art. 7**

Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni. Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

#### **Art. 8**

La Regione può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di

aziende di credito a carattere regionale o locale, sentito il parere del Ministro per il tesoro.

L'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di sportelli bancari di aziende, che svolgono operazioni di credito anche in altre regioni, è data dal Ministro per il tesoro sentito il parere del Presidente della Giunta regionale.

#### **Art. 9**

Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termini, la Regione ha facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La Regione ha altresì facoltà di proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è invitato a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

#### **Art. 10**

Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, accordate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il concessionario ha l'obbligo di fornire gratuitamente alla Regione per servizi pubblici o qualsiasi altro pubblico interesse una quantità di energia fino al sei per cento di quella, ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi all'officina di produzione o sulla linea di trasporto ad alta tensione collegata con l'officina stessa nel punto più conveniente alla Regione. Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, già, accordate all'entrata in vigore della presente legge, e per quelle da accordarsi, i concessionari sono tenuti a fornire, con le modalità di cui al comma, precedente, al prezzo di costo, per usi domestici, per l'artigianato locale o per l'agricoltura, una quantità, di energia nella misura del dieci per cento a norma del comma precedente.

Per le forniture di energia elettrica a prezzo di costo, in mancanza di accordi tra le parti, il prezzo è determinato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta e comprese le quote per interessi e per ammortamenti.

L'obbligo previsto nel secondo comma del presente articolo si adempie compatibilmente con l'esecuzione dei contratti di somministrazione di energia elettrica conclusi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. La Regione, a parità di condizioni, è preferita nelle concessioni di grande derivazione.

Il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni di grande derivazione, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Le Ferrovie italiane dello Stato sono esenti dall'obbligo previsto dai precedenti commi nei riguardi dell'energia prodotta ed utilizzata esclusivamente per i propri servizi.

#### CAPO III

Funzioni delle Province.

#### **Art. 11**

Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati nell'art. 4, sulle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
- 2) istruzione postelementare e di avviamento professionale ad indirizzo agrario,

commerciale ed industriale;

3) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;

4) usi e costumi locali e istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;

5) manifestazioni artistiche locali;

6) urbanistica e piani regolatori;

7) tutela del paesaggio;

8) usi civici;

9) ordinamento delle minime proprietà culturali, anche agli effetti dell'[art. 847 del Codice civile](#); ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

10) artigianato;

11) case popolari;

12) porti lacuali;

13) fiere e mercati;

14) opere di pronto soccorso per calamità pubbliche.

#### **Art. 12**

Le Province emanano norme legislative sulle seguenti materie nei limiti indicati nell'art. 5:

1) polizia locale urbana e rurale;

2) scuole materne; istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica;

3) assistenza scolastica.

CAPO IV.

Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province.

#### **Art. 13**

Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

#### **Art. 14**

La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici.

Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

#### **Art. 15**

Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne e nelle scuole d'istruzione elementare, postelementare, media classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica è impartito nella lingua materna degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna.

Il provveditore agli studi di Bolzano deve avere la piena conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca e la sua assegnazione è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione sentito il parere del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano. Per la gestione dei servizi relativi alle scuole di cui al primo comma e per la vigilanza sulle medesime sono assegnati al Provveditorato agli studi di Bolzano un vice-provveditore, nonché ispettori e direttori didattici la cui lingua materna sia la stessa di quella degli alunni. Il gruppo linguistico tedesco deve essere rappresentato insieme con quello italiano nel Consiglio scolastico e in quello di disciplina per i maestri. Nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca è obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana, impartito da docenti la cui lingua materna sia l'italiana.

#### **Art. 16**

I Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi e incomodi, di spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto e di meretrici. Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale. Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori. Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

#### **Art. 17**

Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Giunte provinciali possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato.